

COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D. LGS. N. 58/98

INFORMAZIONI INTEGRATIVE ALLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2016 ED ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI PRECEDENTI AMMINISTRATORI

Genova, 21 marzo 2017 – In data 15 marzo 2017, Consob, facendo riferimento

- (i) all'Assemblea di Banca Carige S.p.A. (di seguito "Banca Carige" o "Banca") prevista per il 28 marzo 2017 in unica convocazione, avente all'ordine del giorno, *inter alia*, l'approvazione del bilancio e l'autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori,
- (ii) all'aggiornamento del Piano Strategico 2016-2020 presentato al mercato il 28 febbraio 2017 e
- (iii) al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 che saranno sottoposti alla citata Assemblea,

ha richiesto alla Banca, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), quanto di seguito dettagliato.

1. Con riguardo al progetto di bilancio al 31.12.2016, ai sensi della citata normativa, di fornire al pubblico, le seguenti informazioni e notizie:
 - a) le modalità con le quali codesta Banca intende conseguire, entro l'esercizio corrente, il "*deconsolidamento del portafoglio sofferenze*" per circa 3,35 miliardi di euro, indicato nell'aggiornamento del Piano Strategico 2016-2020 del 28.2.2017, specificando, in particolare, con riferimento sia alla "*cartolarizzazione*" di circa 0,95 miliardi di sofferenze, sia alla "*scissione del ramo d'azienda [...] ad un veicolo di gestione*" di ulteriori 2,4 miliardi circa di sofferenze: (i) le singole fasi previste per la realizzazione delle due operazioni in discorso e la relativa tempistica; (ii) lo stato di implementazione di tali fasi; (iii) le considerazioni svolte in merito ai presupposti previsti dai principi contabili di riferimento ai fini della *derecognition* delle sofferenze dai bilanci, con particolare riferimento alla composizione dell'azionariato della società veicolo; (iv) i prevedibili impatti economico-patrimoniali delle predette operazioni di cartolarizzazione e scissione;
 - b) la struttura e le modalità di realizzazione nonché la tempistica delle operazioni di rafforzamento patrimoniale per circa 450 milioni di euro e dell'"*azione di Liability Management Exercise*" previste nel sopra citato aggiornamento del Piano Strategico, fornendo, altresì, informazioni in ordine all'attuale stato di implementazione delle predette operazioni;
 - c) lo stato delle interlocuzioni, anche di carattere preliminare, avviate con le Autorità di vigilanza prudenziale in merito al Piano Strategico aggiornato, con particolare riferimento alle osservazioni eventualmente formulate da tali Autorità relativamente all'adeguatezza dell'operazione di rafforzamento patrimoniale a far fronte agli impatti economico-patrimoniali delle summenzionate operazioni di riduzione del portafoglio di sofferenze e dei potenziali impatti economici connessi all'ulteriore riduzione dei dipendenti prevista nell'aggiornamento del Piano Strategico e tenuto, altresì, conto dei *target* SREP assegnati dalla BCE per il 2017;
 - d) gli esiti dell'ispezione *on-site* "*avente ad oggetto il rischio di credito con focalizzazione su garanzie reali, accantonamenti e cartolarizzazioni*", svolta dalla BCE dal 7 marzo al 29 luglio 2016, indicando, altresì, gli interventi correttivi avviati a fronte dei rilievi e delle

raccomandazioni formulate dall’Autorità prudenziale, lo stato di implementazione degli stessi e la tempistica di completamento prevista;

- e) una dettagliata descrizione dei presupposti delle rettifiche ai saldi relativi all’esercizio 2015 che codesta Banca ha effettuato, in applicazione delle disposizioni del principio contabile internazionale IAS 8, indicando (i) le modalità con le quali sono stati individuati gli errori oggetto di correzione e (ii) le valutazioni svolte ai fini del trattamento contabile delle fattispecie oggetto di correzione;
- f) un aggiornamento in ordine all’*iter* del giudizio di impugnativa dei bilanci al 31.12.2013, promosso dalla Consob, ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, considerato che, come indicato nei bilanci al 31.12.2016, il termine per il deposito dell’elaborato peritale da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio è stato, da ultimo, fissato al 15 marzo 2017, nonché, tenuto conto degli effetti che l’esito del predetto giudizio potrebbe avere con riguardo al contenzioso fiscale avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato dalla Direzione Regionale delle Entrate della Liguria il 29.12.2016, una dettagliata rappresentazione delle valutazioni sulla scorta delle quali *“si è ritenuto che in base allo IAS 37 non sussistano i presupposti per l’effettuazione di specifici accantonamenti”* a fronte del predetto avviso di accertamento;
- g) dettagli in ordine alla *“richiesta di risarcimento danni per 100 milioni di euro da parte della Curatela Fallimentare di un debitore”* fornendo, altresì, le valutazioni sulla base delle quali, *“non essendo il rischio valutato al momento quale probabile”*, codesta Banca *“non ha provveduto ad effettuare alcun accantonamento”* ed indicando, inoltre, le considerazioni di sintesi riportate nel *“parere di legale esterno”* acquisito al riguardo;
- h) le modalità di determinazione dell’*“accantonamento al fondo rischi per 18,5 mln iscritto con riferimento agli impegni commerciali presi ed alle garanzie prestate nell’ambito degli accordi di cessione delle partecipazioni delle compagnie assicurative ad Apollo Management”*;
- i) gli elementi sulla base dei quali codesta Banca ritiene *“del tutto infondata”* la pretesa risarcitoria, preliminarmente quantificata in 200 milioni di euro, avanzata da Amissima Holding S.r.l. con riferimento all’ipotesi di soccombenza della stessa nel procedimento arbitrale promosso da Banca Carige, in data 22.11.2016, relativamente all’accordo distributivo stipulato dalle banche del Gruppo con Amissima Vita (già Carige Vita Nuova) al momento del perfezionamento della sopra citata cessione ad Apollo Management delle compagnie assicurative, descrivendo, in particolare, il contenuto delle *“approfondite analisi effettuate [da codesta Banca] col supporto dei propri legali”*.

2. Con riferimento all’autorizzazione all’azione di responsabilità, per la quale il Consiglio di amministrazione della Banca ha redatto e pubblicato, ex art. 125-ter del TUF:

2.1. una Relazione illustrativa avente ad oggetto l’autorizzazione all’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Amministratore delegato Piero Luigi Montani e dell’ex Presidente Cesare Castelbarco Albani (**“Relazione illustrativa Montani-Castelbarco”**) e

2.2. una Relazione illustrativa avente ad oggetto l’autorizzazione all’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Presidente Giovanni Alberto Berneschi (**“Relazione illustrativa Berneschi”**),

di integrare le suddette Relazioni con le informazioni di seguito dettagliate e di pubblicare i documenti di seguito indicati.

2.1 Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa Montani-Castelbarco, *“Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, avendo ritenuto che la proposizione dell’azione*

avesse carattere di urgenza, avuto in particolare riguardo ai rapporti con il Gruppo Apollo e agli effetti dei medesimi tutt'ora determinati dall'accordo di distribuzione di prodotti assicurativi, ha ritenuto, in data 17 giugno 2016, di agire senza attendere la convocazione dell'Assemblea e la deliberazione della medesima ai sensi dell'art. 2393 c. 1 cod. civ.. I Consulenti hanno al riguardo evidenziato che la giurisprudenza ha precisato come tale deliberazione costituisca una condizione dell'azione che deve sussistere quantomeno al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio e che possa quindi intervenire successivamente all'incardinamento del giudizio. Tale conclusione è stata recentemente confermata da apposito parere del Prof. Andrea Proto Pisani acquisito in merito da Banca Carige”.

Al riguardo Consob richiede, a integrazione della Relazione illustrativa, di:

- riportare in modo più dettagliato le considerazioni formulate dai consulenti, avvocati professori Andrea D'Angelo e Vincenzo Mariconda, con indicazione della giurisprudenza cui si fa riferimento;
- pubblicare il parere del professor Andrea Proto Pisani;
- specificare le ragioni di urgenza che hanno portato il Consiglio di amministrazione a ritenere di agire senza attendere la deliberazione dell'Assemblea;
- fornire indicazioni in merito alla data di avvio dell'azione giudiziaria e allo stato del procedimento.

Inoltre, con specifico riferimento agli elementi essenziali alla base della suddetta azione giudiziaria in ordine ai quali nella medesima Relazione illustrativa Montani-Castelbarco si rinvia all'“atto introduttivo del giudizio”, Consob richiede di pubblicare i relativi atti di citazione.

2.2 Nella Relazione illustrativa Berneschi, si afferma che “già allo stato sussistono i presupposti per una delibera ai sensi dell'art. 2393 c. 1 cod. civ.” e che sia configurabile “già alla luce degli elementi disponibili [...] un danno patrimoniale cagionato alla Società dalle condotte del dott. Berneschi”. Inoltre, la proposta degli amministratori all'Assemblea, oltre alla deliberazione sull'azione di responsabilità, chiede di “demandare all'Organo amministrativo di procedere in tal senso nel momento in cui, con il conforto di consulenza legale, riterrà - alla stregua anche, ma non soltanto, della documentazione acquisibile dai procedimenti e inchieste penali - di poter disporre degli elementi necessari al fine della più efficace proposizione dell'azione”.

Al riguardo Consob richiede, a integrazione della Relazione illustrativa, di:

- fornire una descrizione dei fatti riconducibili alla condotta dell'ex Presidente che potrebbero aver causato danni alla Banca, per i quali si ritiene proponibile l'azione di responsabilità;
- precisare se la discrezionalità dell'organo consiliare in merito all'avvio dell'azione giudiziaria riguardi esclusivamente la tempistica di tale avvio o anche la decisione in ordine al suo effettivo esercizio.

Infine, Consob ha richiesto che le suddette integrazioni siano pubblicate entro il 21 marzo 2017 con le stesse modalità previste:

- per la Relazione finanziaria annuale, relativamente alle informazioni di cui al punto 1
- per le Relazioni illustrative, relativamente alle informazioni di cui al punto 2.

*** **

In ottemperanza alle richieste di Consob, nei capitoli che seguono Banca Carige:

- per il punto 1, fornisce le informazioni e le notizie relative ai punti da a) ad i)
- per il punto 2, fornisce le informazioni ed i chiarimenti richiesti e, specificamente per il 2.1, mette a disposizione del pubblico:
 - il parere del professor Andrea Proto Pisani;
 - l'atto di citazione alla base della suddetta azione giudiziaria.

*** **

1. Integrazione del progetto di bilancio al 31.12.2016:

- a) **le modalità con le quali codesta Banca intende conseguire, entro l'esercizio corrente, il "deconsolidamento del portafoglio sofferenze" per circa 3,35 miliardi di euro, indicato nell'aggiornamento del Piano Strategico 2016-2020 del 28.2.2017, specificando, in particolare, con riferimento sia alla "cartolarizzazione" di circa 0,95 miliardi di sofferenze, sia alla "scissione del ramo d'azienda [...] ad un veicolo di gestione" di ulteriori 2,4 miliardi circa di sofferenze: (i) le singole fasi previste per la realizzazione delle due operazioni in discorso e la relativa tempistica; (ii) lo stato di implementazione di tali fasi; (iii) le considerazioni svolte in merito ai presupposti previsti dai principi contabili di riferimento ai fini della derecognition delle sofferenze dai bilanci, con particolare riferimento alla composizione dell'azionariato della società veicolo; (iv) i prevedibili impatti economico-patrimoniali delle predette operazioni di cartolarizzazione e scissione**

Nel contesto dell'aggiornamento del Piano Strategico 2016-2020 per procedere al deconsolidamento del portafoglio sofferenze è prevista l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- (i) una cartolarizzazione dei crediti *non performing* per un importo pari a circa Euro 0,95 miliardi, attualmente in fase di esecuzione;
- (ii) una scissione parziale proporzionale di Carige, se del caso previa costituzione o individuazione di una nuova società per azioni destinata ad essere beneficiaria, avente ad oggetto il ramo d'azienda relativo all'intero residuo portafoglio di sofferenze che si intende dismettere, per un valore di ulteriori 2,4 miliardi circa. Nel perimetro di scissione potrebbero confluire anche i crediti *non performing* oggetto di cartolarizzazione di cui al punto (i) ovvero, laddove questa fosse già perfezionata alla data della scissione, titoli "*junior*" e liquidità da essa derivanti.

Quanto all'operazione di cartolarizzazione, le attività finora svolte sono in avanzato stato di attuazione relativamente alla due diligence del portafoglio crediti in sofferenza identificato e alla definizione dei relativi business plan provvisori. Inoltre, le agenzie di rating stanno analizzando gli esiti preliminari della due diligence.

Per quanto concerne la scissione, la Banca ritiene che tale opzione consenta, rispetto ad altre ipotesi di dismissione del portafoglio sofferenze, di:

- raggiungere in termini più rapidi i target quantitativi di riduzione del portafoglio NPL richiesti dalla BCE in data 9 dicembre 2016;
- conservare in capo all'attuale compagine azionaria di Carige il valore legato alla futura

valorizzazione delle posizioni creditizie oggetto di scissione;

- assicurare una gestione professionale e autonoma del portafoglio scisso, se del caso da integrare mediante il futuro apporto di risorse, professionalità e competenze da parte di terzi operatori di settore;
- eseguire la necessaria patrimonializzazione di Carige in un contesto di maggiore certezza, con il *carve out* delle posizioni creditizie maggiormente problematiche (sofferenze), al fine di destinare le nuove risorse al raggiungimento degli obiettivi del nuovo piano industriale.

Sono in corso, con il supporto dei consulenti incaricati, le analisi e gli opportuni approfondimenti tecnici e di mercato, che verranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione nel secondo trimestre 2017, per le relative deliberazioni, con l'obiettivo di dare esecuzione all'operazione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, nonché di ogni altra approvazione e consenso necessari, entro l'esercizio corrente.

La prospettata scissione prevede l'attribuzione alla beneficiaria del ramo d'azienda dedicato alla gestione del portafoglio di NPL della Banca (costituito da un complesso di rapporti giuridici, principalmente relativi alle risorse umane e tecnologiche occorrenti per la gestione delle attività di recupero dei crediti deteriorati), ivi compreso un portafoglio sofferenze del valore lordo di circa Euro 2,4 miliardi, nonché eventualmente le attività e passività derivanti dal portafoglio ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (cfr. il precedente alinea (i)). Allo stato si prevede, altresì, di attribuire inizialmente alla beneficiaria passività di Carige, prevalentemente inerenti a rapporti interbancari, a fronte dell'attivo costituito prevalentemente dai crediti deteriorati. Il patrimonio netto della beneficiaria sarà definito in misura adeguata a sostenere le esigenze del piano industriale della stessa.

In questo contesto di analisi preliminari, fatti salvi successivi approfondimenti, si prevede che il trasferimento del ramo di azienda individuato avvenga, come mero effetto della scissione e in assenza di atti realizzativi, in continuità di valori contabili.

Al fine di poter procedere alla *derecognition* del veicolo al quale saranno trasferite le sofferenze - o, meglio, di tutte le attività e passività allo stesso trasferite - occorrerà che la Banca e la società beneficiaria non rientrino in un comune perimetro di consolidamento. Posto che, ai sensi dell'IFRS 10, un "*... investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità*", potrebbe risultare necessario conseguire, per quanto possibile, una differenziazione dell'azionariato delle due società, pur partendo inizialmente dalla struttura di una scissione proporzionale, quindi anche valutando le condizioni per l'ingresso di terzi nel capitale della beneficiaria. Sono, inoltre, allo studio le modalità tramite le quali rendere la Banca non significativamente esposta ai rischi/benefici derivanti dall'attività della beneficiaria, in particolare, sotto il profilo della gestione del portafoglio di NPL trasferito e del *funding* della beneficiaria stessa.

In conseguenza della struttura prospettata, si prevede che la scissione non abbia, di per se stessa, impatti economici significativi sulla Banca. A livello patrimoniale si prevede che gli effetti saranno essenzialmente riconducibili alla quota di patrimonio netto allocato nella beneficiaria.

b) la struttura e le modalità di realizzazione nonché la tempistica delle operazioni di rafforzamento patrimoniale per circa 450 milioni di euro e dell'“azione di Liability Management Exercise” previste nel sopra citato aggiornamento del Piano Strategico, fornendo, altresì, informazioni in ordine all'attuale stato di implementazione delle predette operazioni

Il Consiglio di Amministrazione ha ravvisato l'opportunità di un intervento di rafforzamento patrimoniale della Banca. Al riguardo è stato previsto un aumento di capitale fino ad Euro 450

milioni, da realizzare entro il corrente anno. L'intervento è programmato indipendentemente dall'esecuzione della prevista operazione di scissione proporzionale.

Sono stati avviati contatti per l'individuazione della banca (o delle banche) da incaricare per la costituzione del consorzio di garanzia del predetto aumento. Le modalità tecniche dell'aumento e la finestra di mercato prevista per la sua esecuzione saranno definite con il supporto dei soggetti incaricati; il calendario dei necessari eventi societari sarà programmato conseguentemente.

A complemento del predetto aumento, sono inoltre in fase di studio possibili iniziative di *liability management exercise* (LME) verso controparti istituzionali. Si sta valutando, in particolare, la possibilità di convertire in azioni (o altri strumenti di capitale di rischio), con modalità e in misura da definire, strumenti c.d. T1 e T2 (perpetui e/o subordinati) emessi dalla Banca. Nel caso vengano realizzate, tali iniziative di LME darebbero luogo, per la quota di strumenti convertita in azioni, ad un aumento di capitale riservato ai portatori di tali strumenti.

Anche in questo caso, sono in corso le analisi e gli opportuni approfondimenti tecnici e di mercato, che verranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione in concomitanza con gli approfondimenti relativi al progetto di scissione, per le relative deliberazioni, con l'obiettivo di dare esecuzione all'operazione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, nonché di ogni altra approvazione e consenso necessari, entro l'esercizio corrente.

- c) lo stato delle interlocuzioni, anche di carattere preliminare, avviate con le Autorità di vigilanza prudenziale in merito al Piano Strategico aggiornato, con particolare riferimento alle osservazioni eventualmente formulate da tali Autorità relativamente all'adeguatezza dell'operazione di rafforzamento patrimoniale a far fronte agli impatti economico-patrimoniali delle summenzionate operazioni di riduzione del portafoglio di sofferenze e dei potenziali impatti economici connessi all'ulteriore riduzione dei dipendenti prevista nell'aggiornamento del Piano Strategico e tenuto, altresì, conto dei target SREP assegnati dalla BCE per il 2017**

La Banca ha interloquito con le Autorità di Vigilanza sulle caratteristiche essenziali del Piano Strategico preliminarmente alla formale presentazione del Piano stesso, avvenuta il 28 febbraio 2017. In tale contesto è stato anticipato quello che poi ha trovato formale evidenza nel documento definitivo inviato in seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca. Al momento la Banca non ha ancora ricevuto alcun riscontro da parte delle stesse Autorità di Vigilanza.

- d) gli esiti dell'ispezione on-site "avente ad oggetto il rischio di credito con focalizzazione su garanzie reali, accantonamenti e cartolarizzazioni", svolta dalla BCE dal 7 marzo al 29 luglio 2016, indicando, altresì, gli interventi correttivi avviati a fronte dei rilievi e delle raccomandazioni formulate dall'Autorità prudenziale, lo stato di implementazione degli stessi e la tempistica di completamento prevista**

L'ispezione on-site avente ad oggetto l'analisi della qualità creditizia dei portafogli società non finanziarie e famiglie produttrici, con focalizzazione sui crediti deteriorati e i crediti in bonis nelle classi di rating interno peggiori ("Ispezione su garanzie reali, accantonamenti e cartolarizzazioni") è stata svolta dalla BCE nel periodo dal 7 marzo al 29 luglio 2016.

Il team ispettivo ha valutato oltre il 40% dell'esposizione totale dei portafogli inclusi nell'ambito dell'ispezione (circa 5,7 miliardi di euro), oltre a più di 0,2 miliardi di euro relativi ad altri portafogli non oggetto di indagine, pari, in termini di esposizione lorda complessiva, ad oltre il 20% del portafoglio impieghi del Gruppo.

Al termine dei lavori ispettivi, è stata consegnata evidenza, in bozza, delle valutazioni operate dal team sulle posizioni analizzate dalle quali emergevano maggiori rettifiche di valore per circa euro 348 milioni, ed alcune posizioni che presentavano status non ritenuto coerente, anche e soprattutto

in conseguenza delle informazioni esaminate dal team ispettivo, relative a un arco temporale assai più esteso di quello disponibile alla data di redazione del bilancio 2015.

Le valutazioni ispettive sono state in larga parte condivise e la Banca, sulle posizioni oggetto di verifica ispettiva, ha sostanzialmente recepito, nel corso del 2016, le corrispondenti rettifiche di valore, salvo quelle relative ad alcune specifiche posizioni per le quali la Banca ha motivatamente ritenuto che non ne sussistessero i presupposti.

Il 6 marzo 2017 la BCE ha trasmesso la lettera finale, che conferma le risultanze quantitative contenute nella bozza presentata in sede di *pre-closing meeting* nel luglio 2016 e rileva alcune carenze relative al processo di gestione del credito (quali, monitoraggio, politiche di pricing e struttura organizzativa), a fronte della quale Carige è tenuta a fornire risposta scritta entro il 5 aprile 2017 indicando le azioni che la Banca ha già intrapreso o intende intraprendere per superare le carenze individuate in sede di ispezione.

A fronte dei rilievi emersi e delle connesse raccomandazioni, la Banca ha avviato azioni di rimedio che sono attualmente in corso e si prevede verranno tutte concluse entro la fine del 2017, in linea con la tempistica assegnata.

e) una dettagliata descrizione dei presupposti delle rettifiche ai saldi relativi all'esercizio 2015 che codesta Banca ha effettuato, in applicazione delle disposizioni del principio contabile internazionale IAS 8, indicando (i) le modalità con le quali sono stati individuati gli errori oggetto di correzione e (ii) le valutazioni svolte ai fini del trattamento contabile delle fattispecie oggetto di correzione

Ad integrazione di quanto contenuto negli specifici capitoli della Nota Integrativa del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio dedicati alla correzioni degli errori ("Rettifica dei saldi dell'esercizio precedente in conformità alle disposizioni dello IAS 8"), si rappresenta quanto segue. Banca Carige ha ritenuto di rettificare i saldi e l'informativa relativa alla situazione patrimoniale al 1° gennaio ed al 31 dicembre 2015, al conto economico 2015 e al prospetto della redditività complessiva 2015, allo scopo di tener conto di quanto emerso relativamente alla non corretta contabilizzazione negli esercizi precedenti degli effetti inerenti: a) al costo ammortizzato di titoli in circolazione inseriti in relazioni di copertura specifica del rischio di tasso di interesse del tipo Fair Value Hedge; b) alle rettifiche di valore per deterioramento di crediti.

Per entrambe le casistiche di modifiche si è provveduto ad analizzare, alla luce delle disposizioni contenute nello IAS 8, che si ricadesse nella fattispecie della "correzione di errori di esercizi precedenti" e, dunque, fosse appropriata la modalità di rappresentazione di tali variazioni adottate dalla Banca mediante rettifiche ai saldi e all'informativa relativi alla situazione patrimoniale al 1° gennaio e al 31 dicembre 2015, al conto economico 2015 e al prospetto della redditività complessiva 2015. In particolare è stato verificato che le informazioni che hanno condotto alla correzione delle stime del valore dei Prestiti Obbligazionari e di alcuni rapporti di credito verso la clientela non fossero "nuove informazioni acquisite" o "nuovi sviluppi" dell'esercizio 2016, ma fossero già conoscibili ed utilizzabili in esercizi precedenti per una corretta contabilizzazione delle componenti economiche e patrimoniali secondo la corretta competenza economica.

Nello specifico, con riguardo a ciascuna delle due tipologie di correzioni di errori si forniscono le seguenti ulteriori informazioni.

Costo ammortizzato di titoli in circolazione inseriti in relazioni di copertura specifica del rischio di tasso di interesse del tipo Fair Value Hedge;

Nel corso dei controlli svolti al termine del 2016 sui risultati economici dell'Area Finanza sono emersi andamenti anomali riguardanti un'Obbligazione Bancaria Garantita, iscritta nel portafoglio Titoli in circolazione e scaduta nel mese di novembre 2016. L'ammontare degli effetti economici calcolati dalle procedure aziendali nell'esercizio di scadenza del Titolo è risultato, infatti, essere

non in linea rispetto a quanto atteso. Più precisamente, è emerso un disallineamento tra l'ammontare del valore di costo ammortizzato del Titolo e il valore nominale di rimborso a scadenza; fattispecie che, in una corretta applicazione del metodo del costo ammortizzato, non dovrebbe presentarsi all'atto della estinzione di un debito valutato con tale metodologia.

La Banca ha, pertanto, avviato un processo di revisione delle modalità di contabilizzazione del Titolo, nonché di tutti quelli aventi caratteristiche simili. Più in particolare, le verifiche svolte dalla Banca hanno avuto ad oggetto il Titolo e tutte le obbligazioni emesse da Carige oggetto di copertura (della tipologia Fair Value Hedge) e ancora in circolazione al 31 dicembre 2016, riscontrando l'errato trattamento contabile di alcune componenti economiche a causa di una inaccurata individuazione dei parametri alla base dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato.

Le analisi svolte hanno comportato il ricalcolo degli impatti sul costo ammortizzato dei diversi eventi relativi ai titoli analizzati sin dall'emissione e il confronto con quanto contabilizzato fino al 31 dicembre 2016. Gli errori sono risultati significativi, secondo quanto stabilito dallo IAS 8, ed hanno riguardato, in particolare, alcuni titoli caratterizzati da elevata movimentazione, presenza di una copertura non completa e/o costi iniziali rilevanti.

Rettifiche di valore per deterioramento di crediti

In merito alle rettifiche contabilizzate nel corso dell'esercizio sulla base dell'evoluzione dei rapporti in essere con la clientela affidata, tenuto anche conto delle indicazioni del Joint Supervisory Team della BCE nell'ambito dell'ispezione on-site avente ad oggetto il rischio di credito, con focalizzazione su garanzie reali, accantonamenti e cartolarizzazioni, effettuata tra marzo e luglio 2016 (cfr. risposta al punto d.), ed in considerazione della significatività degli impatti sul bilancio consolidato e d'esercizio della Banca al 31 dicembre 2016, particolare attenzione è stata posta dalle competenti strutture della Banca al fine di stabilire il corretto inquadramento delle citate rettifiche nelle fattispecie previste dai Principi Contabili Internazionali. A tal fine il Gruppo ha svolto specifiche analisi finalizzate ad identificare eventuali rettifiche di valore non riconducibili a "cambiamenti di stima", così come definiti dal principio contabile IAS 8. All'esito delle analisi svolte la casistica prevista dallo IAS 8 del "cambiamento di stima" è risultata applicabile alla generalità delle fattispecie esaminate. Tuttavia, con riferimento ad una specifica posizione creditizia, è emerso che la relativa modalità di attualizzazione dei flussi stimati futuri di recupero del credito al 31 dicembre 2015 presentava una "differenza di attualizzazione" rispetto al calcolo effettuato nel corso del 2016 da ricondursi alla casistica dell'"errore contabile".

In particolare ai fini della valutazione al 31 dicembre 2015, era stato determinato uno stanziamento a presidio del credito che includeva un effetto attualizzazione calcolato con riferimento all'arco temporale che avrebbe preceduto l'ipotizzato rientro in *bonis* dell'esposizione (invece che all'intera durata del finanziamento), nonché ad un tasso di interesse non in linea con quello originario.

- f) un aggiornamento in ordine all'iter del giudizio di impugnativa dei bilanci al 31.12.2013, promosso dalla Consob, ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, considerato che, come indicato nei bilanci al 31.12.2016, il termine per il deposito dell'elaborato peritale da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio è stato, da ultimo, fissato al 15 marzo 2017, nonché, tenuto conto degli effetti che l'esito del predetto giudizio potrebbe avere con riguardo al contenzioso fiscale avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato dalla Direzione Regionale delle Entrate della Liguria il 29.12.2016, una dettagliata rappresentazione delle valutazioni sulla scorta delle quali "si è ritenuto che in base allo IAS 37 non sussistano i presupposti per l'effettuazione di specifici accantonamenti" a fronte del predetto avviso di accertamento**

In data 15 marzo 2015 il Prof. Mario Massari, quale Consulente Tecnico di Ufficio nel procedimento r.g. 490/2015 avviato dalla Consob, ha depositato presso il Tribunale di Genova il proprio elaborato, avente ad oggetto la conformità al principio contabile internazionale IAS 8 dei saldi di apertura dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013 di Banca Carige, relativi, rispettivamente, all'avviamento delle CGU bancarie ed alle partecipazioni nelle compagnie bancarie ed assicurative, riportanti i relativi saldi di chiusura al 31 dicembre 2012.

Il Consulente ha formulato la seguente risposta al quesito sottopostogli: *“I saldi di apertura dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013 di Banca Carige, relativi, rispettivamente, all'avviamento delle CGU bancarie, corrispondenti ai relativi saldi di chiusura nel bilancio al 31 dicembre 2012, non sono conformi al principio contabile internazionale IAS n.8. Tale conclusione si basa, in particolare, sull'accertamento della non conformità allo IAS n.36 delle valutazioni ai fini impairment delle CGU e delle controllate bancarie nel bilancio al 31 dicembre 2012”*.

Il Consulente, peraltro - dopo aver affermato la propria condivisione su talune specifiche censure tecniche mosse dalla Consob (laddove, per converso, altre contestazioni non sono state ritenute *ex se* condivisibili) - ha precisato che *“...la precedente conclusione vale sul piano esclusivamente metodologico, dal momento che la documentazione agli atti di causa non consente di apprezzare le conseguenze, sulle proiezioni utilizzate nel contesto del procedimento di impairment test, dell'adozione di criteri maggiormente aderenti alle censure di Consob (in particolare, dando maggiore enfasi a parametri “esterni” di mercato)”*.

L'elaborato del Consulente sarà valutato, unitamente alle osservazioni delle parti, dal Tribunale, che non è vincolato dalle conclusioni del Consulente medesimo e che - anche alla luce di quanto le parti potranno sottoporgli - potrà farle proprie o discostarsene, alla luce dei principi e delle norme di diritto applicabili.

Ciò posto, tenuto conto della circostanza che il Consulente ha ritenuto di non dovere formulare un'indicazione circa quella che a proprio avviso sarebbe stata la corretta dimensione numerica delle poste oggetto di analisi, Banca Carige - indipendentemente dal fatto che si condividano o meno le conclusioni del Consulente - è dell'opinione che resti in ogni caso impregiudicata la possibilità di dimostrare che il valore d'uso delle CGU e delle controllate bancarie era in ogni caso superiore al dato contabile al 31 dicembre 2012 e, quindi, non vi sarebbe stata l'esigenza di modificare i saldi di chiusura delle relative poste contabili.

In ordine alla richiesta di precisare quali siano le valutazioni sulla scorta delle quali è stato ritenuto che - a fronte dell'avviso di accertamento notificato dalla Direzione Regionale delle Entrate della Liguria il 29 dicembre 2016 - non sussistano i presupposti per l'effettuazione di specifici accantonamenti, va evidenziato in via preliminare come il processo decisionale al riguardo sia stato rigorosamente condotto in base alle indicazioni desumibili dallo IAS 37 e tenendo conto del fatto che la specifica pretesa erariale è stata impugnata in maniera tempestiva dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Genova.

Come noto, il menzionato principio contabile di riferimento fa dipendere le modalità di contabilizzazione di eventi passati astrattamente idonei a dare origine in futuro a una voce debitoria dallo stimato grado di probabilità (probabile, possibile o remoto) che l'onere si verifichi.

In base al predetto quadro interpretativo quindi - avuto riguardo al contenzioso instaurato avverso il menzionato avviso di accertamento - si è ritenuto di escludere tanto l'ipotesi dell'iscrizione di una passività in senso proprio (non essendo la stessa certa in ogni proprio elemento) quanto quella di apprezzare il rischio di soccombenza come solo remoto.

L'attività di valutazione, perciò, è stata condotta al fine di apprezzare se, allo stato degli atti e della relativa situazione processuale, il rischio che la Banca possa essere obbligata a corrispondere il quantum accertato sia o meno definibile come un evento probabile.

La valutazione effettuata in tal senso si è conclusa con la formulazione di un giudizio di verifica possibile e ciò sulla scorta di più considerazioni. Nello specifico:

- dalla circostanza che l'esame delle contestazioni ha evidenziato come l'*iter* argomentativo erariale sia contraddistinto da più di un profilo di opinabilità sia in termini qualitativi che quantitativi giungendo a *sostituire* variabili e presupposti impiegati per l'effettuazione dell'*impairment test* del *goodwill* in occasione del bilancio 2012 (sulla scorta di elementi previsionali disponibili a quella data) con l'esito di un'analisi *retrospettiva* compiuta ad anni di distanza e perciò in un ambiente cognitivo del tutto modificato;
- del fatto che la specifica censura è stata formalizzata in epoca molto recente di talché un giudizio ponderato sull'evoluzione futura della specifica vicenda processuale e quindi sul grado di possibilità di verifica della relativa passività sarebbe tutt'altro che oggettivo e concettualmente solido;
- dell'ulteriore circostanza secondo cui sussistono in ogni caso pareri di terzi indipendenti da cui è lecito desumere come i presupposti e le variabili impiegati per l'*impairment test* censurato in sede accertativa non fossero abnormi e quindi suscettibili di generalizzata censura; e ciò a maggiore ragione alla luce dell'elevato livello di discrezionalità tecnica che caratterizza lo specifico esercizio valutativo ai sensi dello IAS 36;
- dal fatto infine che, considerata la tempistica cui è solitamente soggetto il contenzioso fiscale, è improbabile che possa pervenirsi nel breve periodo ad una pronuncia giudiziale ancorché non definitiva.

In particolare, quella formalizzata dalla Direzione Regionale delle Entrate, è stata ritenuta una contestazione che non presenta elementi di spiccata oggettività né ha un proprio profilo documentale in senso proprio, ma si risolve essenzialmente in una censura della discrezionalità estimativa esercitata dagli amministratori della Banca in occasione della redazione del bilancio d'esercizio 2012 ed in una *sostituzione* a fini fiscali degli esiti della valutazione dagli stessi formulata con riguardo al valore d'uso dell'azienda bancaria (una facoltà di *sostituzione* tutt'altro che pacifica in un'ottica tributaria).

È proprio l'elevata discrezionalità tecnica che naturalmente presiede all'*impairment test* di tale dato ai sensi dello IAS 36 e l'estrema difficoltà di connotare in termini oggettivi la rideterminazione sostitutiva degli esiti di tale procedura formalizzata in sede accertativa che ha indotto a stimare (almeno allo stato) il rischio di soccombenza come possibile, tenuto anche conto del carattere ancora preliminare del contenzioso instaurato contro il provvedimento notificato nel dicembre del 2016.

g) dettagli in ordine alla “richiesta di risarcimento danni per 100 milioni di euro da parte della Curatela Fallimentare di un debitore” fornendo, altresì, le valutazioni sulla base delle quali, “non essendo il rischio valutato al momento quale probabile”, codesta Banca “non ha provveduto ad effettuare alcun accantonamento” ed indicando, inoltre, le considerazioni di sintesi riportate nel “parere di legale esterno” acquisito al riguardo

La Banca, supportata anche da parere di legale esterno, ritiene di ravvisare nella richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Curatela Fallimentare una iniziativa volta ad interrompere i termini prescizionali piuttosto che a muovere addebiti specifici alla Banca stessa. Tale valutazione si basa, inoltre, sulla considerazione del fatto che i crediti rivenienti dai finanziamenti oggetto della paventata illecita condotta della Banca sono stati tutti ritualmente ammessi allo stato passivo Fallimentare.

Pertanto, in assenza di più specifiche contestazioni, si ritiene che la comunicazione ricevuta dalla Curatela non abbia allo stato un ragionevole fondamento, né consenta di effettuare una valutazione attendibile dei potenziali aspetti pregiudizievoli per la Banca.

h) le modalità di determinazione dell’*“accantonamento al fondo rischi per 18,5 mln iscritto con riferimento agli impegni commerciali presi ed alle garanzie prestate nell’ambito degli accordi di cessione delle partecipazioni delle compagnie assicurative ad Apollo Management”*

La Banca ha rappresentato nella Nota Integrativa del bilancio consolidato che, pur nel convincimento del consistente fondamento delle ragioni fatte valere da Banca Carige nei citati (cfr. pag. 135 della Bozza di bilancio consolidato) contenziosi e delle ragioni dalla stessa opposte alle pretese stragiudiziali delle controparti e senza pregiudizio di tali ragioni, ha provveduto comunque a valutare il complesso dei rapporti negoziali in essere con il Gruppo Apollo ed ha determinato per l’anno 2016 un accantonamento a fondo rischi pari ad euro 18,5 milioni di euro.

Sulla base delle garanzie previste nei suddetti rapporti negoziali e delle comunicazioni con le quali il Gruppo Apollo ha richiesto alla Banca l’attivazione delle stesse, tale ammontare è stato determinato come segue:

- 12,5 milioni a fronte di una pretesa di indennizzo avanzata dalle compagnie assicurative in relazione alle garanzie prestate dalla Banca sulle riserve relative a sinistri antecedenti il 2013;
- 3,5 milioni connessi al mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali (definiti nell’ambito degli accordi distributivi sottoscritti in sede di cessione delle compagnie assicurative) relativi al collocamento netto di prodotti di Ramo III per l’anno 2016;
- 2,5 milioni in relazione ad ulteriori garanzie (*Representation & Warranties*) concesse dalla Banca a fronte di potenziali contenziosi di varia natura (fiscali, legali, amministrativi, giuslavoristici, ecc.).

i) gli elementi sulla base dei quali codesta Banca ritiene *“del tutto infondata”* la pretesa risarcitoria, preliminarmente quantificata in 200 milioni di euro, avanzata da Amissima Holding S.r.l. con riferimento all’ipotesi di soccombenza della stessa nel procedimento arbitrale promosso da Banca Carige, in data 22.11.2016, relativamente all’accordo distributivo stipulato dalle banche del Gruppo con Amissima Vita (già Carige Vita Nuova) al momento del perfezionamento della sopra citata cessione ad Apollo Management delle compagnie assicurative, descrivendo, in particolare, il contenuto delle *“approfondite analisi effettuate [da codesta Banca] col supporto dei propri legali”*

Con *Notice of claim* del 23 dicembre 2016, Amissima Holdings ha affermato che la domanda arbitrale proposta nei confronti di Amissima Vita S.p.A. da Banca Carige, unitamente a sue controllate, per l’accertamento della nullità del contratto di distribuzione di prodotti assicurativi stipulato nel giugno del 2015 tra Banca Carige (e sue controllate) e Amissima Vita costituirebbe inadempimento della garanzia, che sarebbe stata prestata da Banca Carige, in merito alla validità del contratto di cessione delle partecipazioni nelle Compagnie di assicurazione e del contratto di distribuzione suddetto. E la pretesa risarcitoria è riferita, in particolare, all’eventualità che il Collegio arbitrale investito della decisione della controversia accolga la domanda di nullità proposta da Banca Carige.

In data 14 marzo 2017 Amissima Holdings è intervenuta nel procedimento arbitrale pendente tra la sua controllata Amissima Vita e Banca Carige (e sue controllate), facendo valere le suddette pretese risarcitorie e indicando altresì un diverso titolo, consistente in clausole del contratto di distribuzione, che, nel caso in cui le società distributrici facciano valere l’invalidità o inefficacia di clausole del contratto di distribuzione, comporterebbero obbligazioni indennitarie, a favore di Amissima Holdings, volte ad assicurare effetti economici corrispondenti a quelli mancati per effetto dell’invalidità o inefficacia.

Banca Carige, con il conforto del parere dei propri consulenti legali, ritiene tali pretese di Amissima Holdings del tutto infondate, per molteplici ragioni, alcune delle quali saranno più avanti sinteticamente esposte.

Prima di soffermarsi sul tema, peraltro, Banca Carige ritiene opportune alcune precisazioni e considerazioni.

Innanzitutto deve stigmatizzarsi che in un comunicato stampa di Amissima, diramato in data 3 marzo 2017, nel divulgare la propria pretesa risarcitoria di oltre 200 milioni di euro, si omette di fornire al pubblico l'essenziale precisazione che tale pretesa è subordinata all'accoglimento da parte del Collegio arbitrale della domanda di nullità del contratto di distribuzione proposta da Banca Carige ed è quindi collegata all'ipotesi della soccombenza di Amissima Vita in sede arbitrale.

Inoltre, la pattuizione nel contratto di cessione delle partecipazioni nelle Compagnie e nel contratto di distribuzione di singolari clausole con le quali, secondo Amissima, Banca Carige avrebbe garantito la validità del contratto anche in caso di nullità per contrasto con norme di legge imperative e inderogabili, mostra la consapevolezza di coloro che hanno negoziato e stipulato il contratto delle gravi anomalie che lo inficiavano, comportando pattuizioni così penalizzanti per Banca Carige da poterne determinare il conflitto con norme imperative. Ne risulta confortata l'iniziativa giudiziaria promossa da Banca Carige e pendente davanti al Tribunale di Genova, alla quale si riferisce, per quanto concerne la proposizione nei confronti dell'ex Presidente e dell'ex Amministratore Delegato della banca, il punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il 28 marzo 2017.

Le ragioni giuridiche che, indipendentemente da ogni altra eccezione e difesa proponibile da Banca Carige, escludono, a giudizio della stessa e dei propri consulenti legali, la fondatezza della pretesa risarcitoria di Amissima Holdings consistono essenzialmente nella nullità di clausole che siano, in qualsiasi modo, volte a eludere la sanzione di nullità comminata dall'ordinamento per contrarietà del contratto a norme imperative e ad assicurarne, nonostante la nullità, in tutto o in parte gli effetti. È al riguardo sufficiente rilevare: i) che i principi di diritto in materia di nullità escludono che il contratto nullo possa produrre qualsivoglia effetto, essendone anche esclusa la convalida; ii) che ogni pattuizione volta ad assicurare gli effetti di un contratto nullo per contrarietà a norme imperative sarebbe a sua volta nulla per contrasto con le medesime o, comunque, per frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.; iii) che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono la nullità della rinuncia preventiva a far valere la nullità.

2. Integrazione delle relazioni relative all'autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori

2.1 Relazione illustrativa Montani-Castelbarco

Si precisa che, alla stregua della giurisprudenza di Cassazione alla quale hanno fatto riferimento i consulenti professori avvocati Andrea D'Angelo e Vincenzo Mariconda: *“l'autorizzazione dell'assemblea all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell'azione, la cui sussistenza va verificata d'ufficio dal giudice (Cass. 26.8.2004, n. 16999; Cass. 11 novembre 1996, n. 9849) e che, come tale, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio”* (Cass. 10 settembre 2007, n. 18939), e, dunque, non occorre sia deliberata anteriormente all'avvio del procedimento mediante notifica dell'atto di citazione.

Si precisa inoltre che l'avvio dell'azione giudiziaria, che vede convenuti anche soggetti del Gruppo Apollo, senza attendere, come consentito dalla citata giurisprudenza, la previa deliberazione assembleare, è stato determinato dalle ragioni di urgenza sopra indicate nella presente Relazione, in

considerazione, in particolare: i) dell'opportunità, nell'interesse di Banca Carige, di poter fin da subito opporre a pretese di Amissima Holdings e delle sue controllate, avanzate dalla stessa sulla base di pattuizioni inerenti ai contratti da esse stipulati con Banca Carige, eccezioni e difese argomentate con riguardo al ritenuto carattere illecito e pregiudizievole per Banca Carige della stipulazione di tali contratti, eccezioni e difese che sono infatti state opposte nella corrispondenza stragiudiziale con le controparti e nel procedimento arbitrale pendente con Amissima Vita; ii) dei lunghi tempi occorrenti per l'instaurazione del contraddittorio a ragione della residenza estera di alcuni dei soggetti convenuti (termine a comparire di 150 giorni, ai sensi dell'art. 163-*bis* cod. proc. civ., oltre il mese di sospensione feriale dei termini, tempi necessari per l'attuazione delle complesse operazioni di notifica all'estero); iii) dell'opportunità di procedere alla deliberazione in merito all'azione di responsabilità in occasione della celebrazione dell'assemblea ordinaria annuale, anziché convocare una specifica assemblea preventiva rispetto all'instaurazione del giudizio (come detto non necessaria alla stregua della giurisprudenza della Cassazione), al fine di evitare una duplicazione di attività organizzative e oneri economici; iv) della considerazione che, alla luce di quanto sopra, l'attesa dell'assemblea ordinaria annuale, avrebbe comportato un ritardo di circa dieci mesi nell'avvio di un procedimento che già di per sé è destinato a prolungarsi per un tempo non breve. Si precisa, infine, che la causa è stata iscritta a ruolo il 29 giugno 2016, che la data di comparizione, indicata nell'atto di citazione al 26 aprile 2016, è stata poi fissata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168-*bis* c. 4 cod. proc. civ., al 9 maggio 2017. Lo stato attuale del procedimento è dunque quello anteriore all'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione, ai sensi dell'art. 183 c. 1 cod. proc. civ. Nessuno dei convenuti risulta ancora costituito in giudizio.

Infine, si provvede alla pubblicazione, nella sua integralità, dell'atto di citazione introduttivo del procedimento pendente davanti al Tribunale di Genova, la lettura del quale potrà consentire un'ampia conoscenza dei fatti e delle ragioni di diritto che costituiscono il fondamento dell'azione giudiziaria. Si provvede, altresì, alla pubblicazione del parere del professor Andrea Proto Pisani.

2.2 Relazione illustrativa Berneschi

Con riferimento alla vicenda processuale conclusasi il 22 febbraio 2017 avanti al Tribunale di Genova e avente a oggetto condotte di mala gestio concernenti le compagnie assicuratrici Carige Vita Nuova e Carige Assicurazioni (ora Amissima Assicurazioni e Amissima Vita), si rileva che l'intervenuta condanna a carico (fra gli altri) del Berneschi riguarda tutti i reati al medesimo ascritti. I reati addebitati al Berneschi stesso consistono in quelli di associazione per delinquere, truffa aggravata, intestazione fittizia e falso. Detto che i reati di associazione per delinquere, intestazione fittizia e falso ledono beni giuridici di cui non è titolare Banca Carige (trattandosi rispettivamente dei beni dell'ordine pubblico, dell'amministrazione della giustizia e della certezza dei negozi giuridici), gli episodi di truffa aggravata riguardano la sopravvalutazione di beni riconducibili al Berneschi e fatti acquistare dalle compagnie assicuratrici. In tale prospettiva i soggetti danneggiati dalle condotte illecite riconducibili al delitto di truffa sono - per quanto concerne il profilo schiettamente patrimoniale - le compagnie assicuratrici, essendo in danno dei rispettivi patrimoni che le condotte frodatrici si sono estrinsecate.

Rispetto a Banca Carige è invece configurabile un danno morale e d'immagine, posto il ruolo ricoperto dal Berneschi in seno alle compagnie assicuratrici e a Banca Carige stessa. In questo senso si è espresso il Tribunale di Genova, che - con riferimento a Banca Carige costituita parte civile - ha condannato il Berneschi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.

Il testo della motivazione della decisione non è stato ancora depositato e in esito alla lettura del medesimo potrà essere impostata e avviata l'azione in sede civile. La vicenda, riferendosi a società controllata di Banca Carige, può aver causato a quest'ultima un danno patrimoniale riflesso, come tale non risarcibile, rispetto a quello subito dalla controllata, direttamente danneggiata. Tuttavia,

oltre che verificare se possa configurarsi anche un danno diretto distinto da quello riflesso, potrà richiedersi il risarcimento del danno reputazionale patrimoniale, distinto da quello meramente patrimoniale.

Con riferimento alle vicende relative alla gestione del Centro Fiduciario, al dott. Berneschi sono state addebitate condotte illecite integrative dei reati di frode fiscale e di intestazione fittizia di beni. Tali fatti di reato, pur lesivi di interessi economici di cui Banca Carige non è titolare (si tratta infatti di illeciti penali che tutelano beni giuridici diversi, quali l'interesse dello Stato alla percezione delle imposte e l'amministrazione della giustizia), possono essere valorizzati in relazione al danno morale e d'immagine subito da Banca Carige, posto il ruolo ricoperto dal Berneschi in seno al Centro Fiduciario e a Carige stessa.

Anche a questo proposito occorreranno analoghe verifiche e potrà comunque, quantomeno, richiedersi il risarcimento del danno patrimoniale reputazionale.

Con riguardo al procedimento penale attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Roma (in attesa della fissazione dell'udienza preliminare), i reati addebitati al Berneschi sono quelli di ostacolo alle funzioni di vigilanza e di aggio bancario, fattispecie entrambe lesive di interessi giuridici dei quali Banca Carige non è titolare (trattandosi rispettivamente dell'interesse di stampo pubblicistico al controllo da parte di pubbliche autorità in ordine a peculiari attività e dell'interesse alla tutela del mercato).

Come in precedenza rilevato, dato il ruolo ricoperto dal Berneschi in seno a Banca Carige, è agevole configurare la sussistenza di un danno morale e d'immagine subito da Banca Carige stessa in dipendenza delle condotte illecite ascritte al Berneschi.

Si deve tuttavia avvertire che allo stato non è possibile disporre di un quadro dettagliato dei fatti dai quali hanno tratto origine le contestazioni dei reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza e di aggio bancario. L'esame della documentazione che si renderà disponibile potrebbe evidenziare comportamenti che - pur ritenuti non integrativi di reati - hanno tuttavia determinato a Banca Carige un danno patrimoniale risarcibile ex art. 2043 c.c.

Si precisa, infine, che la proposta formulata all'Assemblea nella presente Relazione prevede che vengano demandate al Consiglio valutazioni e azioni relative ai tempi, alle modalità, ai contenuti dell'azione di responsabilità, della quale la proposta delibera prevede, comunque, l'effettivo esercizio.